

Allegato " B " al n. 1795 di racc. notaio Laura Pirro

STATUTO

ART.1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

CASTIGLIONE OLONA SERVIZI S.R.L.

ART.2) - SEDE

La società ha sede nel Comune di Castiglione Olona. Il trasferimento dell'indirizzo nell'ambito del Comune della sede legale non costituisce modifica dell'atto costitutivo e potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, con l'obbligo della pubblicità di cui all'art.111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'Organo Amministrativo può istituire e sopprimere altrove filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze, in Italia ed all'Estero. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie è riservata alla competenza dei soci.

ART.3) - OGGETTO

La società, anche in continuazione dell'attività svolta dall'Azienda Speciale "Castiglione Olona Servizi", ha per oggetto, senza limiti territoriali, la gestione dei seguenti servizi pubblici a favore del Comune di Castiglione Olona o di altri Comuni ed Enti pubblici o privati, soci o non soci:

a) - gestione integrata del servizio idrico, ed in particolare:

- servizi relativi all'erogazione dell'acqua ed alla manutenzione delle reti idriche;

- esercizio delle reti di fognatura;

- gestione amministrativa della relativa bollettazione e dell'incasso;

b) - servizi energetici, ed in particolare:

- servizi relativi all'illuminazione pubblica, all'installazione di reti informatiche (cablaggio), alla manutenzione delle reti elettriche e delle reti informatiche in generale;
- servizi relativi alla distribuzione di gas ed alla manutenzione delle reti;
- gestione amministrativa della relativa bollettazione e dell'incasso;

c) - servizi di igiene urbana, ed in particolare:

- gestione di piazzole ecologiche, raccolta differenziata dei rifiuti, smaltimento, riciclo, riutilizzo, rivendita o trasformazione/valorizzazione;
- spazzamento di strade, di aree pubbliche o private;
- sgombero neve;

d) - servizi di mobilità, ed in particolare:

- gestione di aree destinate a parcheggio o sosta, all'aperto od al coperto, di automezzi e camper;

e) - servizi vari:

- esercizio di farmacie, distribuzione al pubblico assistito dal servizio sanitario nazionale e non di specialità medicinali, prodotti galenici e presidi medico-chirurgici; esercizio di erboristerie, attività di vendita di prodotti sanitari, salutistici farmaceutici o parafarmaceutici (anche per la cura di specie animali);
- servizi nel settore socio-sanitario, comprendendosi tra gli stessi i servizi di mensa di asili, di centri socio-assistenziali;
- gestione di servizi cimiteriali;

- gestione di bollettazione ed incasso di tributi, di canoni e corrispettivi di servizi locali;
- servizi di gestione e manutenzione del verde, di strade;
- servizi di manutenzione di immobili;
- servizi di gestione e manutenzione di centro congressi, sale riunioni, biblioteche, musei, aree attrezzate per uso culturale o sportivo;
- servizi di promozione turistica locale.

La società può provvedere all'esercizio di ogni altro servizio ed attività in settori complementari, accessori ed affini a quelli sopra indicati, che siano ad essa affidati dal Comune di Castiglione Olona o da altri Enti Pubblici e/o privati.

Per l'affidamento di servizi da parte di enti pubblici e/o privati, la società può partecipare a gare o stipulare accordi e/o convenzioni, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare e immobiliare.

La società potrà assumere mutui e finanziamenti, concedere garanzie, anche reali, e svolgere attività finanziaria, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre imprese, nei limiti di legge ed esclusivamente al fine di realizzare e conseguire l'oggetto sociale e quindi "non nei confronti del pubblico".

ART.4) - DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART.5) - DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata.

ART.6) - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 88.373,00 (ottantottomilatrecentosettantatre virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

ART.7) - OPERAZIONI SUL CAPITALE E FINANZIAMENTI

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

La quota riservata al Comune di Castiglione Olona non può in alcun caso essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Possono essere soci, oltre al Comune di Castiglione Olona, altri Enti Pubblici e società interamente possedute da Enti pubblici.

La partecipazione alla compagine sociale di soggetti privati o di soggetti non controllati interamente da Enti pubblici è ammessa nei limiti di legge e non potrà, comunque, superare il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale.

L'effetto dell'aumento o riduzione del capitale sociale dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti indicati nel paragrafo precedente.

In caso di aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, anche diversi dal denaro.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle

normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART.8) - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E PRELAZIONE

Salvo diversa disposizione di legge inderogabile, le quote di partecipazione sono trasferibili per atto tra vivi, purchè siano rispettati i limiti quantitativi di partecipazione fissati dall'articolo precedente e con l'osservanza della seguente disciplina.

Nell'ambito della nozione di trasferimento per atto tra vivi si intendono compresi tutti i negozi a titolo oneroso ed a titolo gratuito.

Il socio che intenda alienare o comunque trasferire la propria partecipazione, anche in parte, dovrà darne comunicazione a tutti i soci, risultanti dal libro soci, mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dallo stesso libro; la comunicazione deve contenere l'indicazione del soggetto a cui favore si intende effettuare il trasferimento (con le relative generalità), il titolo del trasferimento e le sue condizioni, fra le quali, in particolare, il corrispettivo, se previsto, e le modalità di pagamento.

Gli altri soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la suddetta comunicazione si riferisce. Detto diritto può essere esercitato mediante dichiarazione da far pervenire al socio che intende trasferire la propria partecipazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data di ricezione della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un

socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Il tutto, comunque, fatta salva l'osservanza dei limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 7 che precede.

Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile a condizione che:

il trasferimento si perfezioni entro due mesi dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione;

il corrispettivo del trasferimento, se previsto, non sia inferiore a quello specificato nella comunicazione dell'intenzione di alienare o trasferire la propria partecipazione;

il soggetto a cui favore è stato effettuato il trasferimento sia quello indicato nella predetta comunicazione.

Il mancato rispetto di tali condizioni o di anche una sola di esse, rende necessaria la ripetizione della procedura di prelazione.

Nell'ipotesi in cui il trasferimento venga effettuato senza l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il cessionario non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Il trasferimento mortis causa è regolato dalle disposizioni di legge.

ART.9) - RECESSO

Il socio può recedere dalla società nei casi di cui all'art.2473 Cod.Civ. e negli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione sul relativo libro sociale della deliberazione che lo legittima, ovvero, nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dal momento in cui il socio ne abbia avuto conoscenza. Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti, la delibera od il fatto che legittima il recesso.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

Per la determinazione del valore di rimborso, i termini e le modalità relativi, si applicano le disposizioni di legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.10) - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più

amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti nel libro dei soci e non si trovino in situazione di morosità ai sensi dell'art.2466 Cod.Civ.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART.11) - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

Le convocazioni delle assemblee saranno fatte dall'organo amministrativo con lettera raccomandata, spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Saranno tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia presente l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. All'uopo, gli amministratori ed i sindaci che non partecipino personalmente all'assemblea

dovranno far pervenire apposita dichiarazione, da conservarsi tra gli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il Comune di Castiglione Olona è rappresentato nell'Assemblea

dal Sindaco pro tempore o da un suo delegato, quale rappresentante dell'Ente.

ART.12) - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea sarà presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nominerà altresì un segretario anche non socio e sceglierà, se lo crede necessario, due scrutatori fra i soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, per delega scritta, contenente il nome del rappresentante. La delega di cui sopra dovrà essere conservata dalla società.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità degli intervenuti e la loro legittimazione, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale dell'assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale dell'assemblea deve contenere le indicazioni prescritte dall'art.2375, comma 1, Cod.Civ. e, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Sono valide le adunanze dell'assemblea in teleconferenza, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel verbale:

-che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione;

-che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-che sia consentito agli intervenuti di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

-che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'art.2479/bis Codice Civile, i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART.13) - QUORUM DELIBERATIVI

Salvo diversa disposizione di legge inderogabile, le decisioni dei soci assunte con deliberazione assembleare sono valide se abbiano riportato il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ART.14) - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Amministratore unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre, cinque, sette o nove

membri, secondo il numero stabilito dai soci all'atto della nomina e comunque nei limiti fissati dal legislatore. Gli amministratori possono essere anche non soci. In ogni caso, la nomina degli amministratori deve essere decisa con deliberazione assembleare da parte dei soci della società. E' attribuito al Comune di Castiglione Olona il diritto di designare la maggioranza degli amministratori, tra i quali il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori restano in carica per il periodo di tre anni e sono rieleggibili. Gli amministratori possono essere revocati con decisione dei soci. La cessazione e la sostituzione degli amministratori è disciplinata dagli articoli 2385 e 2386 Cod.Civ., fermo il diritto del Comune di Castiglione Olona di designare gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati che fossero stati designati dallo stesso Comune. I diritti particolari attribuiti al Comune di Castiglione Olona dal presente articolo non sono trasferibili in caso di trasferimento di quote di partecipazione e possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

ART.15) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Consiglieri Delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina.

Il Consiglio si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta allo stesso da parte di almeno due consiglieri o da uno o più membri del Collegio Sindacale.

La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o posta elettronica, al recapito

fornito precedentemente dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori, da inviare almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza, con telegramma da spedire almeno due giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione dovranno essere firmati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere Delegato.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il voto non può, in alcun caso, essere dato per rappresentanza.

Sono valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, visionare e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto dal Presidente e dal segretario, che dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

ART.16) - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo le limitazioni risultanti dal presente statuto e quelle

determinate dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. Devono essere preventivamente deliberate dall'assemblea dei soci le operazioni immobiliari, la stipula di mutui passivi e la concessione di garanzie che impegnino la società per importi superiori a Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero). L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, Direttori, Procuratori speciali e "ad negotia", per determinati atti o categorie di atti, nell'ambito dei poteri loro attribuiti.

ART. 17) - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione ed a ciascun amministratore delegato, nell'ambito dei poteri conferitigli.

ART.18) - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati con decisione dei soci, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Con decisione dei soci può, inoltre, essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

ART.19) - REVISORE LEGALE

La società deve nominare un revisore legale. La decisione relativa alla nomina del Revisore Legale deve essere assunta con deliberazione assembleare, con le modalità infra specificate.

Il Revisore Legale, iscritto nel registro dei revisori contabili istituito

presso il Ministero della Giustizia, dura in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea designa il revisore legale e stabilisce l'emolumento del revisore legale in conformità alla normativa vigente.

Salvo diversa deliberazione dei soci, il controllo contabile è esercitato dal Revisore Legale. Salvo diversa unanime decisione dell'assemblea, la nomina del revisore legale avverrà sulla base di candidature presentate da ciascun socio o da gruppi di soci.

Risulterà eletto alla carica di Revisore Legale il candidato che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei soci votanti.

Dopo due votazioni infruttuose, per la terza votazione verrà eletto il revisore che avrà ottenuto il maggior numero dei soci votanti.

In caso di parità di voti, sarà preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel Registro presso il Ministero della Giustizia.

ART.20) - BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la facoltà di un maggior termine (centottanta giorni) nei limiti ed alle condizioni indicate nell'art.2364, 2° comma, Codice Civile.

Salvo diversa disposizione di legge inderogabile, gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la

riserva legale, sino al raggiungimento del limite previsto per legge, verranno distribuiti proporzionalmente alle quote sociali, salvo diversa decisione dei soci.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

ART.21) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

La nomina, la revoca dei liquidatori e le relative funzioni sono disciplinate dagli articoli 2487 e seguenti del Codice Civile.

ART.22) - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale della sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il predetto soggetto non provveda alla nomina nel suddetto termine, la stessa verrà fatta dal Presidente del Tribunale della sede legale.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

Gli arbitri giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di

procedura e con giudizio inappellabile, salvi i casi di cui all'art.36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Il Collegio Arbitrale determinerà la ripartizione tra le parti delle spese di arbitrato.

Art.23)- RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge.

Firmato:

Cristiano Giovanni Filieri

Laura Pirro Notaio impronta del sigillo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale "ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I."

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23, d.lgs 82/2005 che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.